



Codice Etico

Sommario

Premessa	pag. 3
Disposizioni Generali	
Art. 1 – Principi Generali	pag. 4
Art. 2 – Destinatari	pag. 4
Art. 3 – Responsabilità	pag. 4
Art. 4 – Correttezza	pag. 5
Art. 5 – Conflitto di Interessi	pag. 5
Art. 6 – Riservatezza	pag. 5
Comportamento negli Affari	
Art. 7 – Relazioni di Affari	pag. 6
Art. 8 – Rapporti con i Fornitori	pag. 6
Art. 9 – Rapporti con le Istituzioni	pag. 6
Ambiente, Sicurezza e Condizioni di Lavoro	
Art. 10 – Disposizioni	pag. 7
Disposizioni Sanzionatorie	
Art. 11 – Premesse	pag. 8
Art. 12 – Criteri Generali di Irrogazione delle Sanzioni	pag. 8
Art. 13 – Sanzioni per i Lavoratori Dipendenti	pag. 8
Art. 14 – Sanzioni per i Dirigenti	pag. 9
Art. 15 – Misure nei confronti dei Collaboratori, Consulenti e soggetti aventi relazioni d'affari con la Società	pag. 9
Disposizioni Finali	
Art. 16 – Organi di Controllo	pag.10

Premessa

La società Rodolfi Mansueto S.p.A. (di seguito “RODOLFI”), leader nel settore conserviero, nello svolgimento delle proprie attività rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera.

La RODOLFI, per il suo ruolo rilevante nel panorama economico, intende realizzare la sua crescita sviluppando un’immagine solida, fedele ai valori di correttezza e lealtà, in ogni processo di lavoro.

A tal fine intende favorire un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza, alla diligenza ed alla collaborazione, permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i dipendenti e collaboratori.

Il presente Codice, pertanto, è stato predisposto con l’obiettivo di definire con chiarezza i principi e i valori che riconosce, accetta e condivide, e prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda

I destinatari sono chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice Etico e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l’immagine della RODOLFI.

La RODOLFI assicurerà un programma di informazione e sensibilizzazione sulle disposizioni del presente Codice Etico e sull’applicazione dello stesso ai soggetti cui si riferisce, affinché dipendenti, amministratori e tutti coloro che operano per la RODOLFI svolgano la propria attività e/o il proprio incarico assicurando una costante e stretta osservanza dei principi e delle disposizioni del Codice Etico.

Il Codice Etico è pubblicato anche sul sito internet della Rodolfi Mansueto S.p.A.

Disposizioni Generali

Art. 1 – Principi Generali

1. I principi e le disposizioni del Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell'ambiente di lavoro, e sono parte integrante del contratto di lavoro o collaborazione.

2. La RODOLFI riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della persona e sulla professionalità di ciascuna di esse, favorendo nelle assunzioni e nelle promozioni criteri di merito o di competenza.

3. Il comportamento dei responsabili delle varie funzioni è conforme ai principi del Codice Etico e rappresenta un esempio per i propri collaboratori.

Art. 2 – Destinatari

1. I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli Amministratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con la RODOLFI ("Dipendenti") e per tutti coloro che operano per la RODOLFI, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa ("Collaboratori"). Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".

2. Il Codice Etico sarà portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dalla RODOLFI, che abbiano con essa relazioni d'affari stabili o temporanee.

Art. 3 – Responsabilità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando, con le modalità più opportune, le risorse e il tempo a propria disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti di competenza. Un comportamento diligente, corretto, e responsabile si riflette nell'immagine aziendale.

Art. 4 – Correttezza

1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento delle funzioni o degli incarichi assegnati sono ispirati alla correttezza e alla piena legittimità formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne.

2. I Destinatari non utilizzano a fini personali beni attrezzature o risorse aziendali di qualsiasi natura di cui dispongano nello svolgimento della funzione o dell'incarico assegnato, preservano l'integrità del patrimonio aziendale facendo un corretto uso dei beni aziendali, evitano il consumo inutile, o l'impiego non razionale di mezzi e risorse.

3. Ciascun Destinatario non accetta, nè effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla RODOLFI o indebiti vantaggi per sé, per la RODOLFI o per terzi; ciascun Destinatario, inoltre, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici.

4. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo una offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

Art. 5 – Conflitto di Interessi

1. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali della RODOLFI.

2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della RODOLFI. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla RODOLFI.

Art. 6 – Riservatezza

I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti il Personale, i Clienti, i Fornitori e, in genere, l'attività della RODOLFI, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

Comportamento negli Affari

Art. 7 – Relazioni di Affari

1. La RODOLFI, nello svolgimento delle relazioni di affari, si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.
2. Le figure professionali a stretto contatto con clienti, fornitori e terzi in genere, assicurano il massimo rispetto, gentilezza e pacatezza, e sono invitati a tenere sempre un comportamento di massima professionalità.

Art. 8 – Rapporti con i Fornitori

La ricerca, la selezione e la scelta dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di una assistenza tempestiva e affidabile.

Art. 9 – Rapporti con le Istituzioni

1. La RODOLFI mantiene rapporti con le Autorità, la Pubblica Amministrazione, gli Enti Pubblici, nazionali e locali, improntati a principi di integrità, correttezza e collaborazione.
2. L'assunzione di impegni con la P.A. e le istituzioni pubbliche è riservata escusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate.

Ambiente, Sicurezza e Condizioni di Lavoro

Art. 10 – Disposizioni

1. Nell'ambito della propria attività, la RODOLFI si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza, la salute dei Destinatari e dei terzi, adottando tutte le misure previste dalla legge a tal fine, anche attraverso programmi pianificati di medicina del lavoro.
2. Dirigenti e preposti si impegnano a vigilare affinché il lavoro venga svolto da dipendenti e stagionali in modo corretto e sicuro, e nel rispetto delle prescrizioni del Codice Etico. Si impegnano altresì a riferire tempestivamente ai superiori ogni carenza riscontrata.
3. Nei luoghi di lavoro, nel rispetto reciproco, ci si attiene alle buone regole di igiene e decoro.
4. I dipendenti tengono con i colleghi comportamenti improntati a principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione, e sono tenuti a segnalare ai superiori ogni forma di violazione, realizzata in ambito aziendale, di norme, leggi, regolamenti, o disposizioni del presente Codice.
5. Conformemente alla legge n. 3 del 16 gennaio 2003, è stata confermata la disposizione di servizio del 14 novembre 2002 sul divieto di fumo negli ambienti di lavoro, compresi gli automezzi di servizio.

Disposizioni Sanzionatorie

Art. 11 – Premesse

La violazione delle norme previste dal Codice Etico lede il rapporto improntato alla trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra la Società ed i “portatori di interesse” e può determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati.

Art. 12 – Criteri Generali di Irrogazione delle Sanzioni

1. È fatta salva la possibilità per la RODOLFI di rivalersi per i danni derivanti da comportamenti in violazione del Codice Etico.

2. Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- Elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- Rilevanza degli obblighi violati;
- Livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- Eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- Presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

Art. 13 – Sanzioni per i Lavoratori Dipendenti

1. Le norme del Codice Etico sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Dipendenti (operai, impiegati e quadri).

2. La violazione delle disposizioni del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all’eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell’art. 7 della legge n. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”), della Legge n. 604/1996 e successive

modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del Codice che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

3. L'inosservanza delle norme del Codice Etico comporta l'applicazione, per i lavoratori dipendenti, delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali.

Art. 14 – Sanzioni per i Dirigenti

Il mancato rispetto delle norme del Codice Etico da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità della infrazione e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari di natura conservativa, nel caso in cui non venga lesa l'elemento fiduciario, con applicazione, in quanto compatibili, dei C.C.N.L. relativi ai non dirigenti, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, anche per giusta causa, in funzione della gravità dell'infrazione commessa.

Art. 15 – Misure nei confronti dei Collaboratori, Consulenti e soggetti aventi relazioni d'affari con la Società

1. L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori, consulenti e/o dai soggetti aventi relazioni d'affari con la Società.

2. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali (ai sensi degli artt. 1454 c.c. e seguenti) anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Disposizioni Finali

Art. 16 – Organi di Controllo

1. Il presente Codice, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dal Consiglio di Amministrazione della RODOLFI. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari.
2. Il Consiglio di Amministrazione della RODOLFI si impegna a diffondere il presente Codice, a garantirne l'osservanza, e a predisporre le misure da apportare ai casi concreti.
3. Si raccolgono segnalazione di violazione del Codice Etico, garantendo la riservatezza dell'identità dei segnalatori, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti personali.

Accettazione

Accettazione